



CITTA' DI POTENZA SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: Approvazione del Regolamento sull'Accesso Civico.

Relazione istruttoria/illustrativa

Premesso che :

- il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n° 97 (noto come decreto FOIA – *Freedom Of Information Act*), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più al solo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;

- al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:

1) l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;

2) l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5 co. 1 del citato Decreto Legislativo n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi stessi imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;

3) l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5 co. 2 e dall'art. 5-bis del citato Decreto Legislativo n. 33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Richiamate:

- la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) avente ad oggetto "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*", con la quale l'Autorità, considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all'accesso;

- la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017 avente ad oggetto "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. Foia)*", con la quale si precisa che il regolamento interno può disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi e che i profili di sono coperti dalla riserva di legge prevista dall'art 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO

Atteso che l'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è già dotata del Regolamento che disciplina la tipologia dell'accesso cosiddetto "documentale" (*"Disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni del Comune"* - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 13/04/2011);

Considerato che:

- si ravvisa l'opportunità di dotarsi di un ulteriore atto regolamentare specificamente dedicato alle tipologie dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato, così come definiti dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013;
- tale regolamento va ad aggiungersi al *corpus* degli atti regolamentari del Comune di Potenza in materia di organizzazione;

Considerato altresì che:

- ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo n. 33/2013 compete al Responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;
- con disposizione del Sindaco n. 193 del 14 settembre 2015 è stato designato quale Responsabile della Trasparenza del Comune di Potenza, la dott.ssa Adele Bellino, funzionaria assegnata alla Segreteria Generale;
- il Responsabile in parola ha predisposto la proposta di *"Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato"*, in coerenza con le indicazioni contenute nella normativa richiamata, nonché nella Determinazione dell'ANAC n. 1309/2016 e nella Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a), del Testo Unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio comunale;

Dato atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;

Tutto quanto premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1) di approvare il *"Regolamento sull'accesso civico"*, composto di n° 33 articoli e della relativa modulistica (n. 14 moduli), allegati alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Moscariello





CITTA' DI POTENZA

Segreteria Generale

Oggetto: Approvazione del Regolamento sull'Accesso Civico.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: *favorevole*

Potenza, *21.12.2017*

IL SEGRETARIO GENERALE



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni MOSCATIELLO